

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **11587 - 2024** R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

TRA

[RICORRENTE ANONIMIZZATO], rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Alessandro Celentano

PARTE RICORRENTE

E

I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. ***

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: rendita ai superstiti (art. 85 D.P.R. n. 1124/1965)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.12.2024, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo che un congiunto, coltivatore diretto, il 2.3.2023 è deceduto in occasione di un infortunio occorso mentre si recava sui propri terreni per motivi di lavoro. L'INAIL aveva rigettato la domanda di rendita ai superstiti, sostenendo che l'evento non fosse collegato a rischio lavorativo. Il procedimento penale a carico del conducente del mezzo investitore si era concluso con sentenza di patteggiamento.

La ricorrente, difesa dall'Avv. Giacomo Alessandro Celentano, chiedeva accertarsi il diritto alla rendita ai superstiti.

Il contraddittorio si instaurava con costituzione dell'INAIL.

L'istruttoria orale e la trattazione scritta hanno condotto alla decisione qui trascritta.

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che l'occasione di lavoro non richieda che l'infortunio avvenga durante mansioni tipiche, ma anche in attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle stesse, con il solo limite del rischio elettivo.

Nel caso in esame, è pacifico che il decesso sia avvenuto in occasione di un'attività strumentale alla prestazione lavorativa, secondo la ricostruzione della relazione tecnica e delle testimonianze raccolte.

Il giudice civile può fondare la propria decisione anche su prove formate in altri processi. È stato confermato che la vittima si stava recando in campagna per attività lavorativa. Il diritto alla rendita sorge direttamente ex art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 per il coniuge superstite.

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna l'INAIL a costituire in favore della parte ricorrente la rendita prevista dalla legge, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.

Condanna l'INAIL alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Giacomo Alessandro Celentano.

Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025

Il Giudice

dott. Ivano Caputo